
INPS.HERMES.11/05/2009.0010588

Tipo Messaggio
Standard

Classificazione
Destinatari
ALL

Mittente

0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito

Ufficio

Area Prestazioni Integrative Della Retribuzione
E Trattamenti Di Fine Rapporto

**Messaggio N. 010588 del 11/05/2009
11.24.04**

**Oggetto: TFR DESTINATO AL FONDO DI TESORERIA E LIQUIDAZIONE DELLE
DOMANDE DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2 L. 297/82**
Testo

Direzione centrale per le prestazioni a sostegno del reddito

Ai Direttori provinciali e subprovinciali

Ai Direttori delle agenzie

Ai Responsabili dei flussi contabili

e p.c. Ai Direttori regionali

**OGGETTO: TFR DESTINATO AL FONDO DI TESORERIA E
LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO DEL FONDO
DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2 L. 297/82**

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755 e ss. ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile» al quale affluiscono, sotto forma di contributi, le quote di TFR maturate a partire dal 1 gennaio 2007.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, dette somme non dovranno essere poste a carico del Fondo di garanzia del TFR istituito dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in quanto la loro liquidazione è di

competenza del Fondo di Tesoreria.

La corretta imposizione fiscale del TFR tuttavia, impone di tenere conto anche di tali importi; per questa ragione il modello TFR 3 bis (modulo SR52) ed il programma di liquidazione automatizzata verranno aggiornati per consentire di indicare, tra i dati relativi al TFR maturato dal 1.1.2001, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria.

Al momento, in attesa che dette modifiche diventino operative, le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR dovranno essere liquidate previa verifica, sul programma "TFR: verifiche FondInps – Fondo Tesoreria" (disponibile sul sito intranet nell'area processi, soggetto contribuente), dell'esistenza di quote di TFR versate/dovute al fondo di Tesoreria.

In particolare l'operatore dovrà accertare che l'importo ammesso nello stato passivo a titolo di trattamento di fine rapporto non includa anche dette quote. Se nello stato passivo non vi fosse alcuna distinzione, sarà necessario esaminare la domanda di ammissione.

Dal punto di vista operativo, ai fini di una corretta imposizione fiscale, l'intero TFR maturato dovrà essere indicato nel campo "TFR richiesto", mentre le somme di competenza del Fondo di Tesoreria dovranno essere provvisoriamente inserite nel campo "Previdenza integrativa", in modo che, pur concorrendo a determinare il reddito di riferimento e l'aliquota, non vengano poste in pagamento.

Roma 28 aprile 2009	Il direttore centrale
	Ruggero Golino